

REGOLAMENTO PER L'INSTAURAZIONE DI RAPPORTI CONVENZIONALI PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 - integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005 - e conseguente D.M. 25 marzo 1998, n. 142 di attuazione.

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D.M. D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento."

Vista la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", Capo IV - Orientamento e tirocini.

Dato atto che questo Istituto ha negli anni attivato ed in seguito rinnovato numerose convenzioni ad oggetto "tirocinio formativo e di orientamento" sia in favore di servizi sanitari e dell'assistenza sia per laboratori di ricerca nonché uffici e servizi amministrativi, secondo procedure standard, che prevedono per ciascuna stipula/rinnovo l'adozione di atto deliberativo specifico;

Dato atto inoltre del crescente interesse a questa forma di collaborazione manifestata da numerosi soggetti operanti nel settore della formazione, che ha dato luogo all'aumento dei suddetti tirocini, anche finalizzati a brevi periodi di tirocinio formativo da organizzarsi con limitato preavviso;

Rilevata l'esigenza di semplificare ed agevolare il procedimento di instaurazione di rapporti convenzionali per l'effettuazione di tirocini formativi e di orientamento di cui alle predette norme, definendo altresì criteri e regole certi per i procedimenti suddetti, nonché il rispetto della normativa in materia;

Il Direttore Generale emana il seguente regolamento :

art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono le procedure di instaurazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 1 D.M. 25 marzo 1998, n. 142, nonché la gestione degli adempimenti connessi all'espletamento dei tirocini stessi;

art. 2 Finalità

I tirocini instaurati in base al presente regolamento, in conformità al 2° comma, art. 1 D.M. 25 marzo 1998, n. 142, non costituiscono rapporto di lavoro;

art. 3 Modalità di attivazione delle convenzioni

3.1 I Soggetti di cui all'art. 2 D.M. 25 marzo 1998, n. 142, per attivare tirocini presso lo IOR, trasmetteranno la richiesta, con bozza della convenzione, intestata al Direttore Generale IOR e indirizzata alla Struttura (Sanitaria, della Ricerca o Amministrativa) presso la quale è loro intenzione promuovere il tirocinio, secondo organigramma IOR disponibile al sito www.ior.it

3.2 La richiesta sarà registrata al protocollo generale (protocollo in entrata) a cura della struttura ricevente.

3.3 La Struttura, una volta valutata la possibilità di ospitare i tirocini richiesti, eventualmente in base a proprie procedure se definite, procederà alla consultazione dell'elenco delle convenzioni in vigore di cui al punto 3.9.

3.4 In caso di convenzione esistente, al ricevimento di una richiesta, la Struttura procederà all'attivazione dei tirocini come da art. 4.

3.5 In caso invece che non esista alcun rapporto convenzionale con il soggetto richiedente, la Struttura IOR interessata all'accoglimento dei tirocinanti procederà ad acquisire il parere del Direttore di Area Competente (Scientifico, Sanitario o Amministrativo).

3.6 In caso di parere favorevole del Direttore di Area, la Struttura trasmetterà gli atti all'Ufficio Affari Istituzionali, settore Affari Generali, unitamente al parere stesso.

3.7 L'Ufficio di cui al punto 3.6 procederà alla verifica degli atti trasmessi, alla conformità del testo della convenzione con il regolamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare :

3.7.1 che soggetti promotori siano tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

3.8 Al termine del procedimento di verifica, in caso di regolarità degli atti proposti, a cura del medesimo Ufficio, le convenzioni saranno sottoposte al Direttore Generale per la firma e per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento degli atti firmati nonché la trasmissione ai Soggetti promotori.

3.9 L'Ufficio Affari Istituzionali predispone un apposito elenco delle convenzioni stipulate con i Soggetti di cui all'art. 2 D.M. 25 marzo 1998, n. 142, con indicazione della tipologia di tirocinio previsto e del periodo di validità delle stesse. Tale elenco

viene reso disponibile nella intranet aziendale, per la consultazione da parte delle Strutture interessate;

art. 4 Gestione dei Tirocini conseguenti alla stipula delle convenzioni.

4.1 Viene demandato congiuntamente ai Responsabili delle Strutture dello IOR dove potrà svolgersi effettivamente il tirocinio, la gestione del rapporto convenzionale e ogni incombenza relativo alla applicazione dello stesso, incluso il compito di fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sulla base del documento di sicurezza elaborato in base al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni ed integrazioni, con opportuna delega degli incombenzi operativi e di sorveglianza.

4.3 Vengono altresì demandati ai medesimi Responsabili delle Strutture IOR:

4.3.1 la sottoscrizione di ogni documento relativo all'espletamento dei tirocini stessi, inclusi i progetti formativi, nonché la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

4.3.2 l'obbligo di fare osservare ai tirocinanti le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 5 Oneri

Il presente regolamento può essere applicato solamente in caso di convenzioni non onerose.

In caso la convenzione proposta comporti oneri economici diretti a carico dell'Istituto, la sottoscrizione della stessa avverrà in maniera convenzionale previa adozione di apposito atto deliberativo che individui le necessarie coperture economiche.

Art. 6 Rinnovi

Le convenzioni stipulate e riportate nell'elenco di cui al punto 3.9, non sono soggette alle procedure esistenti presso l'Ufficio Affari Istituzionali per il rinnovo alla scadenza. Le convenzioni potranno pertanto essere rinnovate mediante la sottoscrizione di nuovi atti, secondo le procedure previste all'art. 3 del presente regolamento e previa richiesta dei Soggetti di cui all'art. 2 D.M. 25 marzo 1998, n. 142.